

## TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Fallimentare Ufficio di Monza CIVILE

## Fallimento n° 274/2014 Giudice Delegato: Dott. Giovanni Battista Nardecchia

Il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva.

Visto il reclamo ex art. 110 l.fall. proposto in data 21/6/2017 da riparto depositato in data 21 marzo 2017 e reso esecutivo il 26/6/2017.

srl avverso il progetto di

La società reclamante esponeva:

di essere creditore della società fallita per indennità di occupazione e risarcimento danni in via prededucibile per € 98.394,35 e di aver quindi depositato domanda tardiva di insinuazione al passivo del fallimento;

di aver appreso (come si rileva dalla comunicazione inviata in data 12 giugno 2017) del deposito di un progetto di riparto parziale che prevede il pagamento parziale dei creditori prededucibili ed un accantonamento del 20% delle somme disponibili e di ulteriori € 12.000,00 per spese future;

di ritenere tali accantonamenti del tutto insufficienti a soddisfare le ragioni di credito vantate nei confronti della società fallita.

In sostanza la reclamante contesta la possibilità di procedere alla ripartizione secondo il progetto di riparto parziale predisposto e depositato dai curatori, dovendosi procedere ad accantonare quasi interamente l'attivo disponibile, in virtù dell'esistenza di un suo ingente credito, in corso di accertamento in sede di verifica tardiva, credito assistito dalla prededucibilità, e quindi destinato ad essere soddisfatto in via paritaria e quindi proporzionalmente rispetto ai creditori interessati dal riparto.

Nel comma 2 dell'art. 110 l.fall., per il quale l'avviso del deposito del riparto in cancelleria deve essere dato a tutti i creditori "compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'art. 98", è stato legislativamente confermato quanto affermato in precedenza in giurisprudenza, e cioè che l'avviso dovesse essere fatto anche ai creditori esclusi dal passivo nella fase sommaria ma opponenti.

Il comma 2 dell'art. 110 contiene la norma determinante per segnare i confini della legittimazione a proporre impugnazione avverso il progetto di riparto, e ciò in quanto la comunicazione ai creditori è finalizzata al potere di costoro di proporre reclamo contro il progetto di riparto al giudice delegato. Destinatari dell'avviso e quindi legittimati al reclamo che la norma individua nei creditori che si siano già attivati per partecipare al concorso, la cui posizione non sia stata ancora definita (in senso negativo) con provvedimento divenuto definitivo: o perché hanno proposto opposizione avverso l'esclusione dal passivo, o perché sia in corso un procedimento per estrometterli dal passivo ove sono stati ammessi.

In estrema sintesi si tratta di tutti i creditori che abbiano presentato una domanda che sia stata esaminata dal giudice e non definitivamente esclusa.

Interpretazione che deve essere armonizzata con il disposto dell'art. 36 l.fall., che estende ad "ogni altro interessato" la legittimazione all'impugnazione: l'art. 110 l.fall. contiene la normativa specifica in tema di riparto e di reclamo avverso lo stesso, disciplina che prevale su quella generale del reclamo ex art. 36 avverso gli atti del curatore definendo e delimitando quali siano i soggetti "interessati", legittimati a proporre reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto di ripartizione.



Stretta correlazione tra avviso e legittimazione al reclamo che trova riscontro anche in una recente decisione della Cassazione, la quale, tuttavia, sembrerebbe ampliare il novero dei creditori anche a coloro i quali abbiano presentato una domanda tardivamente accolta, dopo il deposito del progetto. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16633/2015, depositata il 10 agosto 2015, ha ritenuto legittimato a proporre il reclamo il creditore ammesso tardivamente al passivo fallimentare prima del decreto di esecutività del progetto di riparto in quanto creditore "ammesso" e non avvisato. Dalla lettura della sentenza si evince che il caso riguardava un creditore ammesso tardivamente dopo il deposito del progetto di riparto, ma prima del decreto di esecutività, il che suscita più di una perplessità sulla decisione della suprema corte. Invero una volta che si lascia ferma la stretta correlazione tra comunicazione e legittimazione l'unica strada per ammettere la legittimazione del creditore tardivo ammesso dopo il deposito del progetto è quella di farlo rientrare nel novero degli interessati ex art. 36. Più difficile appare giustificare la legittimazione al reclamo dello stesso quale creditore "ammesso" e non avvisato. Invero il novero dei destinatari della comunicazione non può che essere cristallizzato al momento del deposito del progetto. Anche perché una diversa soluzione renderebbe di fatto mobile e quindi incerto il momento dell'esecutività, dovendosi verificare se nel frattempo altri creditori siano stati ammessi tardivamente al passivo.

Deve quindi ritenersi tuttora preferibile l'interpretazione della norma che esclude la legittimazione al reclamo dei creditori tardivi, sulla domanda dei quali il giudice non si sia ancora pronunciato al momento del deposito del progetto di riparto.

Applicando tali principi al caso di specie ne deriva l'inammissibilità del reclamo per carenza di legittimazione di srl, (e ciò a prescindere dal fatto che si ritenga preclusivo il momento del deposito del progetto, piuttosto che quello della sua esecutività), dato che la domanda tardiva del reclamante non è stata ancora esaminata del giudice delegato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo

Si comunichi.

Monza, 19/07/2017

Il Giudice dott. Giovanni Battista Nardecchia

